

numero			Bellinzona
3847	fr	1	26 agosto 2014
			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Gentile Signora
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
verehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione sulla Legge federale concernente la revisione dell'imposta sul valore aggiunto

Gentile Signora Consigliera federale Widmer-Schlumpf,

facciamo riferimento alla problematica in epigrafe e la ringraziamo per averci interpellato.

Preso atto del progetto di legge sulla nuova LIVA osserviamo quanto segue.

Abbiamo potuto constatare che gran parte delle modifiche proposte sono relative a modifiche redazionali, precisazioni del testo di legge o codificazioni della prassi o di principi finora sanciti a livello di ordinanza (OIVA).

Tra le modifiche sostanziali proposte con questo Disegno di legge salutiamo con grande favore l'estensione dell'assoggettamento di cui all'**art. 10 cpv. 1 LIVA** alle ditte estere (finora non contribuenti) che eseguono prestazioni sul territorio svizzero che non sono escluse dall'imposta.

Com'è noto infatti, il Canton Ticino è una delle regioni di frontiera che maggiormente ha sofferto di questa differenza di trattamento ai fini IVA tra imprese estere e imprese svizzere, differenza che ha prodotto evidenti distorsioni nella concorrenza nonché ampi disagi alle aziende indigene (cosiddetta "problematica dei padroncini").

Lo scrivente Consiglio di Stato come pure la deputazione ticinese alle Camere federali sono intervenuti a più riprese chiedendo alla Confederazione di intervenire in questo ambito. Esprimiamo dunque la nostra soddisfazione a che, almeno parte delle richieste da noi formulate a tutela del nostro Cantone, siano state accolte ed implementate.

In merito alle puntuali modifiche osserviamo quanto segue:

Art. 3 lett. h

Si predilige la variante del Consiglio federale per non svantaggiare fondazioni ed associazioni.

Art. 10 cpv. 2 lett. a. e lett. c.

Per una maggiore chiarezza, preferiremmo che alla lettera a. ed alla lettera c. del cpv. 2 fosse espressamente menzionato che la cifra d'affari cui si riferisce il cpv. 2 è quella realizzata complessivamente a livello mondiale. Il semplice stralcio dell'indicazione "sul territorio svizzero" non è a nostro avviso sufficientemente chiaro.

Si propone pertanto il completamento delle lettere a. e c. del cpv. 2 come segue:

"a. realizza una cifra d'affari *complessiva* inferiore a 100'000 franchi";

"c. (...), realizza una cifra d'affari *complessiva* proveniente da prestazioni inferiori a 150'000 franchi".

Art. 14 cpv. 2bis

Si predilige la proposta dell'organo consultivo per evitare abusi. Conseguentemente all'introduzione dell'assoggettamento delle aziende estere (art. 10 cpv. 2), riteniamo che tali aziende, che effettuano prestazioni sul territorio svizzero, debbano essere assoggettate a partire dalla data in cui avviene la prima prestazione sul territorio svizzero e non, come per le aziende svizzere, dalla data in cui inizia l'attività imprenditoriale, in quanto tale attività imprenditoriale potrebbe anche solo essere esercitata all'estero.

La variante del Consiglio federale potrebbe essere accettata con modifica del cpv. 1 dell'art. 14, indicando espressamente che "l'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività imprenditoriale *sul territorio svizzero*".

Art. 19 cpv. 2 secondo periodo

Concordiamo con la variante del Consiglio federale. Riteniamo che la precisazione sia d'obbligo, in quanto attualmente la disposizione di legge potrebbe dare adito a svariate interpretazioni nel senso che se la prestazione preponderante è fornita all'estero anche la parte effettuata sul territorio svizzero segue il destino di quella effettuata sul territorio estero. Questa interpretazione non è tuttavia quella voluta dal legislatore.

Art. 21 cpv. 2 n. 14 lett. b

Si esprime qualche dubbio in merito alla modifica di questa lettera. Ci si chiede in particolare se la distinzione delle prestazioni con o senza aspetto culturale in primo piano, non complichino eccessivamente la distinzione delle prestazioni escluse da quelli imponibili. Sono a nostro avviso ipotizzabili prestazioni che possono essere considerate "zona grigia" nell'ambito di questa distinzione e che potrebbero dunque portare a discussioni. Ci si chiede pertanto se non sarebbe più semplice considerare ai fini della qualificazione IVA l'opera nel suo insieme come esente.

Art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. c.

Non concordiamo con la proposta di modifica di assoggettare all'IVA, all'aliquota normale, dei posteggi ad uso comune, sinora esclusi dall'imposta. Questa modifica provocherebbe ingenti costi d'implementazione (cambiamento degli attuali sistemi informatici, adeguamento dei prezzi dei parcheggi, fatturazione degli stessi, ecc.) e di manutenzione (eventuali modifiche di aliquote indurrebbero nuovi cambiamenti dei sistemi, ecc.) per i Cantoni ed i Comuni che non verrebbero coperti dalla nuova

classificazione IVA. Ne risulterebbe dunque un aggravio amministrativo per i Cantoni e Comuni che non riteniamo giustificato.

Art. 21 cpv. 2 n. 31

La modifica riguarda la possibilità di poter escludere dall'imposta le prestazioni eventuali che organizzazioni di pubblica utilità offrono (per statuto) ai loro membri in cambio del pagamento di un contributo annuale (ad es. la REGA). Ritenuta la presenza di una prestazione eventuale in contropartita al contributo, non è possibile ritenere che il contributo rappresenti una donazione. Quale controprestazione ad un contributo ad un ente di pubblica utilità *sui generis*, per ragioni politiche, si vorrebbe esentare dall'IVA le prestazioni eventuali che il sostenitore riceve in contropartita al contributo.

Condividiamo la scelta politica, ma ci permettiamo far notare che la formulazione dell'articolo relativo a tale esclusione (nella versione tedesca e italiana) è macchinoso, complicato e poco comprensibile ai non addetti ai lavori. Molto più lineare e comprensibile nei contenuti è per contro la versione francese. Si propone pertanto di voler riformulare le versioni tedesca e italiana per renderle più compatibili col testo francese.

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b

Si predilige la variante del Consiglio federale per quanto riguarda il cpv. 1. Si ritiene infatti più trasparente apporre un obbligo di comunicazione dell'opzione da parte del contribuente all'AFC. Una mera indicazione di tale opzione risultante dai dati del rendiconto potrebbe infatti creare discussioni.

Si predilige per contro la variante dell'organo consultivo per quanto attiene al cpv. 2 lett. b. Questa variante risulta più lineare e semplice in quanto non contempla ipotetiche utilizzazioni future dei beni a scopo abitativo. Nel caso tali utilizzazioni non dovessero realizzarsi, con la variante del Consiglio federale l'opzione a suo tempo concessa dovrebbe conseguentemente essere corretta causando inutili costi amministrativi.

Art. 25 cpv. 3

Concordiamo con la variante del Consiglio federale in quanto riteniamo che sia onere del contribuente tenere traccia della qualificazione delle proprie prestazioni. Se un contribuente non adotta tali provvedimenti organizzativi per distinguere le prestazioni da fatturare all'aliquota ridotta rispetto a quelle da fatturare all'aliquota normale riteniamo corretto che gli venga imputata l'imposta massima, ossia l'aliquota normale, per la totalità delle sue prestazioni.

Art. 42 cpv. 6

Concordiamo con la variante del Consiglio federale in quanto condividiamo l'opinione che il termine di prescrizione assoluta attuale sia troppo breve ritenuto il carico di lavoro delle amministrazioni e la possibilità per i contribuenti di fare capo ai vari mezzi di impugnazione per procrastinare le procedure.

Art. 70 cpv. 2

Propendiamo per la variante del Consiglio federale.

Siamo tuttavia dell'opinione che l'eccezione relativa al termine di 20 anni per la conservazione dei documenti commerciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per gli immobili dovrebbe risultare nella Legge in senso formale. Riteniamo plausibile indicare tale eccezione in un apposito cpv. 2bis.

Art. 115 cpv. 1

Per una migliore protezione dagli abusi siamo concordi con la variante del Consiglio federale.

È importante infatti che i contribuenti che scelgono un metodo di rendiconto siano legati a quel metodo e sia loro preclusa ogni possibilità di abuso.

In riferimento alle ulteriori modifiche proposte non abbiamo osservazioni.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch;
nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)